



Documento firmato da:
SILVIA CAVALLINI
COMUNE DELLA
SPEZIA/00211160114

COMUNE DELLA SPEZIA

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÈ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.

Articolo 50, comma 7-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

* L'articolo 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze non contingibili e urgenti *"...al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre per un periodo comunque non superiore ai trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

* la stagione primaverile ha portato un consistente incremento di presenze nelle strade e nei locali del centro ;

* il flusso di persone nel centro cittadino segue un trend in aumento , specie nelle ore serali e notturne e ragionevolmente, con l'avvento della stagione estiva subirà ulteriore sensibile incremento;

* nello stesso periodo dell'anno 2016 così come in occasione di manifestazioni, ultima delle quali la notte bianca organizzata in concomitanza con l'annuale fiera di S. Giuseppe , si sono riscontrati elementi di criticità sotto il profilo del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano, con ripetute violazioni delle norme che regolano la somministrazione di bevande soprattutto alcoliche, del codice penale, delle norme del TULPS e delle disposizioni del Codice della strada nonché, situazioni d'intralcio alla circolazione pubblica e di offesa alla sicurezza ed al decoro urbano quali: risse, diverbi, danneggiamenti, ubriachezza molesta, guida in stato d'ebbrezza, somministrazione di alcolici a minori anche con pregiudizi sanitari (stati di coma etilico) imbrattamenti di edifici, lordatura del suolo;

* cittadini, singoli e associati in comitati zionali e/o portatori di interessi specifici e diffusi in materia, hanno rappresentato, in particolare, all'Amministrazione Comunale il sussistere di problematiche inerenti alla necessaria tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nelle zone del centro e del quartiere umbertino (documentazione agli atti del Comando di Polizia Municipale);

* tali zone rientrano secondo la zonizzazione acustica vigente fra quelle maggiormente tutelate sotto il profilo della limitazione del rumore;

* il Comando Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia dello Stato , anche nel corso di servizi di controllo congiunti hanno constatato l'effettiva sussistenza delle problematiche su esposte, derivanti nei casi di specie, dall'esercizio delle attività di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, come sopra individuate, dal conseguente bivacco di persone, spesso in stato di ebbrezza e/o di ubriachezza, concretizzatesi in atti contrari alla pubblica decenza, al decoro urbano e, comunque; di nocumento per i residenti, per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo;

* a supporto dell'attività di accertamento condotta al riguardo in alcuni casi sono state effettuate rilevazioni strumentali (accertamenti fonometrici su richiesta di parte), di cui è copia agli atti del Comando di Polizia Locale;

* nei confronti dei titolari locali ivi correnti sono stati assunti, in passato, provvedimenti di natura amministrativa riconducibili a violazioni pertinenti la materia;

CONSIDERATO CHE

* il diritto alla tranquillità e al riposo delle persone, al pari del più ampio bene primario della salute, è specificamente recepito in letteratura scientifica e puntualmente tutelato dall'ordinamento, sulla scorta di molteplici fonti normative e di indirizzo, non ultime le raccomandazioni di cui alle Linee Guida dell'OMS a tutela delle ore di sonno dei cittadini;

* per converso, da quanto sopra esposto e accertato al riguardo delle suindicate situazioni, emergono comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile, con particolare riguardo per l'effettiva lesione dell'interesse primario della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti e della cittadinanza tutta, tanto più evidenziato che i detti comportamenti si concentrano nell'arco temporale 21,00-6,00, dunque con evidente recrudescenza e marcata molestia in orario, serale e notturno, finanche perdurando sino alle prime ore del mattino;

* non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti;

RITENUTO CHE

le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO

che stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si è provveduto preventivamente alla sua entrata in vigore ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito del SUAP – suap.spezianet.it;

VISTI

* l'articolo 50, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1 lett. a) del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni;

* l'articolo 7 *bis* del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;

* la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, A DECORRERE DAL 15/06/2017 E SINO A TUTTO IL 14/07/2017, NELL'AREA COSI' DELIMITATA:

via Aldo Ferrari, Via Fiume, piazza Saint Bon , via XX Settembre, passeggiata Morin, viale Italia , viale Amendola.

Fatti salvi gli ulteriori limiti di legge vigenti

* dalle ore 21,00 alle ore 6,00 è vietata la vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, nonché la somministrazione, di bevande alcoliche di qualunque gradazione;

* è ammessa la somministrazione di bevande alcoliche nelle aree e negli spazi pertinenziali, anche se temporaneamente autorizzati a carattere stagionale, destinati a esercizio pubblico,

Per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività commerciali , dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi artigianali ricompresi nell'area anzi indicata, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo. E' fatta salva la possibilità per l'amministrazione comunale di derogare alla presente ordinanza, in occasione di specifici eventi e manifestazioni autorizzate nell'ambito territoriale di svolgimento delle manifestazioni stesse.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti , impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione di cui all'art. 7.bis, comma 2, del TUEL prevedendosi, nei limiti edittali da € 25 ad € 500, entità del pagamento in misura ridotta pari a € 300,00 essendo la presente ordinanza emanata per finalità di sicurezza urbana e come tale ricadente nella previsione sanzionatoria di cui a deliberazione di Giunta comunale n.293/2008, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

Destinatario dei proventi: Comune. Autorità competente: Sindaco.

Il presente provvedimento, oltre che al Copro di Polizia Municipale per il controllo di competenza, viene inviato, per opportuna conoscenza , al sig. Prefetto della Spezia ed agli organi di Polizia statali per le eventuali azioni di controllo, anche in forma coordinata con la Polizia Municipale, circa la sua osservanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La pubblicizzazione e diffusione della presente ordinanza avverrà, mediante affissione all'albo pretorio del Comune. Altresì a cura del CDR commercio del Comune sarà prevista affissione di estratto del presente atto in sedi e uffici del Comune, diffusione tramite mezzi di stampa, TV locali e altri media da effettuarsi a cura dell'Ufficio comunicazione, nonché con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della Spezia avvalendosi dell'Ufficio Comunicazione.

IL SINDACO

Dott. Massimo FEDERICI

La Spezia, lì

Documento firmato da:
MASSIMO FEDERICI
COMUNE DELLA SPEZIA/00211160114
12/06/2017

